PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1 commi da 82 a 101 L. n.199/2025 e articolo 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88 del 22 maggio 2026.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 134 del 08.07.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1 commi da 82 a 101 L. n.199/2025 e articolo 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88 del 22 maggio 2026;

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visti:

l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visti altresì:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 1 agosto 2025 recante "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante "D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29/12/2025 recante "Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29/12/2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 41 del 31/03/2026 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 13 maggio 2026 recante “Rendiconto della Gestione 2025 – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 13 maggio 2026 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026–2028 ed Elenco annuale 2026 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028;

Premesso che:

l’articolo 10-*quinquies* del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l’estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

l’articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 convertito con L. 88 del 22 maggio 2026 limita l’applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “*nell’esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate*”;

Considerato che**:**

la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dalla Città metropolitana di Roma Capitale all’agente della riscossione (attualmente l’Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione agevolata a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

l’art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all’art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all’art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all’aggio spettante all’Agente della riscossione;

la definizione si applica anche agli importi in contezioso, per i quali, l’art. 1, comma 87, Legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

a decorrere dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;

il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell’articolo 10-*quinquies* del più volte citato Decreto Legge n. 38 del 2026 convertito con L. 88 del 22 maggio 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

l’art. 1, comma 95, Legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell’unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell’ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo;

Considerato inoltre che:

l’articolo 10-*quinquies*, D.L. n. 38 del 2026 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 prevede al comma 2 che “*I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026* o altro termine previsto dalla normativa sopravvenuta”;

lo stesso comma 2 dispone altresì che la Delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga*" all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"*e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;

l'art. 1, comma 101, Legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato altresì che:

l'adesione alla rottamazione da parte della Città metropolitana di Roma Capitale consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

che la Città metropolitana di Roma Capitale negli anni a partire dal 2000 fino al 2023 ha consegnato ruoli all'agente della riscossione per i seguenti tributi: 9510-Canone di concessione, 5449-Cotravvenzioni codice della strada, 1A76 - Imposta Provinciale Trascrizione, 1A86 - Risarcimento danno a seguito di sentenza, 5131 - Sanzioni amministrative L. 689/81 amministrazione provinciale, 8560 Tassa occupazione permanente spazi aree e 1V13-Tefa;

dalle verifiche effettuate dalla Ragioneria Generale della Città metropolitana di Roma Capitale sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 22.256.821,77 ad esclusione dei carichi 2024 e 2025 che ammontano ad euro 438.501,30 per un importo complessivo dei carichi 2000-2023 pari ad euro 21.818.320,47;

nel bilancio della Città metropolitana di Roma Capitale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 10.045.727,27, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;

l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 20% del valore dei carichi interessati;

l'adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio sono stati accantonati al FCDE per una quota pari al 100%;

Ritenuto pertanto di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38 convertito con L. 88 del 22 maggio 2026, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare della Città metropolitana di Roma Capitale in tema di entrate, anche tributarie;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione n. 105 del 18/06/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data …… dalla Commissione Consiliare ……;

Individuato il responsabile del procedimento nella persona del Ragioniere Generale dott. Emiliano Di Filippo, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 2 "Entrate, finanza, investimenti e gestione del debito" del Dipartimento X "Ragioneria Generale" Dott. Emiliano Di Filippo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in qualità di Direttore del Dipartimento X "Ragioneria Generale" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*", nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
2. di demandare al Servizio competente Dipartimento X Servizio 2 l'adozione dei successivi adempimenti gestionali connessi al presente atto, ivi comprese le dovute trasmissioni telematiche agli enti e agli organi istituzionalmente competenti, così come previsto dall'art. 10-quinquies, Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.i.